



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 100 del 18/03/2011

**OGGETTO : ART.6 - COMMA 9 DEL D.L. 31/05/2010, N.78 CONVERTITO NELLA LEGGE N.122/2010 - ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : PEPE.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

# Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: SINDACO

OGGETTO:- art. 6 - comma 9 del d.l. 31.05.2010, n. 78 convertito nella legge n. 122/2010 - atto di indirizzo

Visto l'art. 6, comma 9, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010, che dispone quanto segue: "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

Considerato che tale disposizione nella sua estrema sinteticità, come da più parti evidenziato, pone notevoli problemi applicativi con riguardo alla stessa delimitazione del "perimetro" di applicazione del divieto in questione;

Atteso che della norma ad oggi sono state fornite due letture contrapposte e differenti.

Una prima, più elastica per gli enti locali, secondo la quale il divieto sarebbe piuttosto limitato, ricomprendendo le sole spese che gli enti locali sostengono per veri e propri contratti di sponsorizzazione, vale a dire contratti onerosi a prestazioni corrispettive, in cui a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico lo sponsor eroga somme di danaro.

L'altra, più rigida, secondo la quale il divieto in questione si riferirebbe a tutte le erogazioni che, sotto qualsiasi denominazione, le amministrazioni pubbliche destinano annualmente soprattutto all'associazionismo locale. Di guisa che dal 2011 sarebbe vietato, in base a tale interpretazione, concedere qualsiasi forma di sostegno o contributo ad iniziative o manifestazioni di varia natura svolte nei territori di competenza degli enti locali;

Visto che in merito alla disposizione normativa in questione si sono già espresse le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Puglia, della Lombardia e della Liguria con proprie deliberazioni, rispettivamente, n. 163/PAR/2010 del 15.12.2010; n. 1075/2010/PAR/; n. 1076/2010/PAR del 20.12.2010; n. 7/11 del 15/2/2011,

Visto che le suddette sezioni regionali di controllo forniscono una lettura della norma in questione coerente con la ratio della stessa, vale a dire la riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, ma anche costituzionalmente orientata con riguardo soprattutto ai principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Cost., approdando ad una interpretazione della stessa che distingue le forme di contribuzioni vietate da quelle ammesse in relazione alle finalità delle stesse. In particolare, ad avviso delle suddette sezioni di controllo della Corte dei Conti, sono sussunte nel divieto in questione, tutte le forme di contribuzione che si risolvono nella mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione, mentre il divieto non può ritenersi operante nel caso di contributi (diretti o indiretti) a soggetti che erogano servizi pubblici, ovvero svolgono funzioni di competenza del Comune in maniera sussidiaria allo stesso, ovvero a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a

tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;

Dato atto che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L. n. 78/2010, presuppone un vaglio di natura teleologica che deve essere palesato dal Comune in modo inequivoco nelle motivazioni dei provvedimenti, avendo cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;

Letta la sentenza della Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998 n. 5086 che distingue nettamente l'accorso di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione ".... rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue (...) per il fatto che il soggetto (...) il quale consente che l'attività (...) si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicchè quand'anche egli si impegni a finanziarne in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivi nel vantaggio atteso dalla pubblicazione della sua figura di patrocinatore. Il contratto si atterrebbe piuttosto come una donazione modale che come un contratto a prestazioni corrispettive..."

Ritenuto di fare propria la lettura interpretativa del disposto di cui all'art. 6, c. 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, fornita dalle precitate sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e dalla Cassazione civile

Atteso che il divieto di cui al precitato art. 6, c. 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, impone la modifica dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune;

Ritenuto nelle more dell'approvazione delle modifiche regolamentari in materia, di assumere apposito atto di indirizzo, coerente con la interpretazione della norma in questione accolta, onde consentire e garantire la continuità e/o lo svolgimento di iniziative nei vari campi di attività propri del Comune, svolti direttamente e/o con l'ausilio di altri enti pubblici o soggetti privati;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 2;

Visti gli artt. 97, 114, 118 della Costituzione;

Propone di deliberare

1. di approvare, ai fini dell'immediata attuazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010 e nelle more dell'approvazione della modifica dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune, il seguente indirizzo interpretativo ed operativo in merito:

- a) sono da considerarsi vietate tutte le forme di contribuzione diretta o indiretta nei confronti di terzi, in qualsiasi forma concesse, che si risolvono nella mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione;
- b) sono da considerarsi consentite:

le erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;

i contributi, le sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

le sovvenzioni, ossia quando il comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto copromotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri e obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al responsabile competente le direttive relative all'obiettivo da realizzare;

i rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5, lett. f), della L. 266/1991;

le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del comune;

i contributi o quote associative a enti pubblici, consorzi o a società cui il comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

i contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il comune interviene con apposita disciplina;

i patrocini che non comportano spese di sorta a carico del Comune o minori entrate;

2.di trasmettere il presente provvedimento a tutti i funzionari comunali, che evidenzieranno nell'attività di gestione svolta dal destinatario del contributo, i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione contributiva a sostegno dell'iniziativa nonché l'efficienza e l'economicità della modalità di resa del servizio.;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

IL PROPONENTE

f.to Avv. Francesco Alfieri

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to ing. Mauro Inverso

IL VICE SEGRETARIO VIC.  
f.to dott. Eraldo Romanelli

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Agropoli, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

f.to \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
F.to Dott. Eraldo Romanelli

E' copia conforme all'originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Dott. Eraldo Romanelli